

Alleg. 1

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luigi De Angelis)

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  
RELATIVO AL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI AUTONOME**

**Art. 1 INCARICHI**

1. Ogni Dirigente che predisponga o conferisca incarichi esterni a persone fisiche, è tenuto a rispettare la procedura indicata negli articoli successivi.
2. Il mancato rispetto delle procedure del presente Capo comporta responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.
3. La disciplina del presente Capo, non si applica agli atti indicati nei successivi art. 2.c. 2 e 3.

**Art. 2 NATURA DEGLI ATTI DI INCARICO ED ESCLUSIONI**

1. Gli atti di affidamento di incarichi esterni a persone fisiche, disciplinati dal presente Regolamento, riguardano tutti gli incarichi di collaborazione autonoma e si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Capo:
  - a. gli atti di affidamento di incarichi esterni a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche;
  - b. gli appalti, le esternalizzazioni dei servizi, ed il conferimento temporaneo di attività, funzioni, prestazioni, servizi dell'Ente.
  - c. le forme di collaborazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle norme vigenti in materia.
  - d. le nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e interni, le nomine dei componenti delle commissioni di gara, degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

**Art. 3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

1. le prestazioni di servizio quali ad esempio il conferimento all'esterno di incarichi di patrocinio o rappresentanza legale o il conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura o altre tipologie di incarichi rientranti nella materia dei lavori pubblici, trovano regolamentazione nella normativa di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

**Art. 4 PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO**

1. I soggetti che predispongono o conferiscono gli atti di affidamento di incarico sono tenuti a motivare adeguatamente il provvedimento con specifico riferimento all'assenza o all'inadeguatezza anche numerica di personale, strutture organizzative o professionalità interne all'Ente, in grado di assicurare i medesimi servizi, funzioni, prestazioni.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luigi De Angelis)

2. Le motivazioni dell'atto devono anche indicare le ragioni straordinarie del conferimento di incarico esterno.
3. L'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Ente ed, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
4. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso dell'incarico, che deve essere espressamente dichiarato congruo in relazione alla durata, alla difficoltà di espletamento ed all'utilità per l'Ente.
5. L'incarico deve sempre avere natura temporanea, il termine del conferimento deve essere indicato espressamente sull'atto di conferimento ed essere riferito al tempo di completamento del progetto, potendo altresì prevedere anche fasi intermedie. Eventuali proroghe possono essere riferite esclusivamente allo stesso progetto e dovute a cause indipendenti dalla volontà delle parti. Altresì non è configurabile il rinnovo in quanto riferibile ad un nuovo progetto che comporta il conferimento dell'incarico a seguito di apposita procedura comparativa.
6. Il Dirigente approva, contestualmente alla determinazione a contrattare, un avviso di selezione contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'elenco cui è possibile iscriversi, da pubblicare per almeno dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale.

#### ART. 5 DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Il Dirigente, anche avvalendosi di apposita commissione interna da lui presieduta, individua i soggetti a cui conferire gli incarichi, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali, tra coloro in possesso dei requisiti di legge, dei necessari titoli ed abilitazioni professionali, nonché di corrispondente professionalità adeguatamente documentata ed esperienza nello specifico settore di intervento.
2. L'incarico può essere affidato a soggetti inseriti in appositi elenchi predisposti dagli uffici competenti per materia e suddivisi per singole professionalità secondo quanto previsto dal Regolamento dei contratti. Gli elenchi sono pubblici ed aperti e vi è sempre la possibilità di iscriversi per chiunque abbia i requisiti, in occasione di ogni conferimento di incarico, sul presupposto che ogni affidamento va sempre preceduto da una procedura comparativa.
3. Il dirigente provvederà ad affidare con propria determinazione il singolo incarico sulla base dei seguenti criteri:
  - a. Idoneità intrinseca del *curriculum* o della scheda professionale in esclusivo riferimento all'incarico da affidare;
  - b. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
4. Eventuali deroghe al principio generale della procedura comparativa devono considerarsi eccezioni da motivarsi di volta in volta solo in riferimento a prestazioni episodiche di importo non superiore a € 5.000, IVA esclusa, quali ad esempio: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
5. Sono fatte salve le prestazioni infungibili quali ad esempio le manifestazioni artistiche, culturali e simili.
6. Sono fatte salve, inoltre, le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 per gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nelle materie ivi disciplinate.

#### ART. 6 DESTINATARI DEGLI ATTI DI INCARICO

1. I destinatari degli atti di incarico devono possedere una "specializzazione universitaria", consistente nel possesso della laurea del vecchio ordinamento o almeno di secondo livello dell'attuale ordinamento. E' ammesso il possesso di laurea triennale solo se accompagnato da master universitari coerenti con la professionalità richiesta. Si



prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

E' inoltre fatto salvo quanto previsto, in termini di requisiti richiesti per particolari categorie di professionisti, da specifiche disposizioni di legge.

2. I soggetti che conferiscono gli atti di affidamento di incarico sono comunque tenuti, per l'individuazione dei destinatari degli incarichi, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e regolamentari e delle procedure comparative e di pubblicità ivi previste.

#### **ART. 7 PROGRAMMA APPROVATO DAL CONSIGLIO**

1. I soggetti che conferiscono gli atti di affidamento di incarico possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Le previsioni di che trattasi possono essere contenute anche nella RPep dell' anno di riferimento o in documenti allegati agli atti di programmazione finanziaria degli anni di riferimento.
2. Tutti gli atti di affidamento devono contenere nelle premesse gli estremi della legge relativa alle attività istituzionali o della deliberazione di Consiglio che approva il programma.

#### **ART. 8 PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB**

1. I soggetti che conferiscono incarichi previsti nel presente capo per i quali sia previsto un compenso, sono tenuti a rendere pubblico sul sito web dell' Ente gli estremi (numero e data) e l'oggetto dell'atto di conferimento d'incarico, l'indicazione della persona fisica incaricata che percepisce il compenso, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso previsto.
2. Per i soli incarichi di consulenza, l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso sul sito web istituzionale.

#### **ART. 9 LIMITE DI SPESA**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo approvato annualmente dal Consiglio Provinciale.

#### **ART. 10 VERIFICA**

1. I soggetti che conferiscono incarichi verificano in corso d'opera, anche in relazione al rispetto del limite di spesa, il corretto svolgimento dei singoli incarichi; verificano inoltre, alla loro conclusione, il buon esito degli stessi mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati prodotti rispetto agli obiettivi affidati.



2. La verifica in corso d'opera, particolarmente necessaria quando l'incarico preveda un'articolazione in fasi di sviluppo, è finalizzata anche a motivare l'adozione di specifici provvedimenti correttivi, ivi compreso se del caso l'avvio delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto qualora le prestazioni non risultino conformi, in tutto o in parte, a quanto descritto nel disciplinare di incarico.

**Art. 11 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto in ordine agli atti di incarico dal presente Capo, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.